



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2017, proposto da:

Raimondo Terramano, rappresentato e difeso dall'avvocato Terramano Raimondo, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

contro

Commissione Elettorale Circondariale di Avezzano, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura L'Aquila non costituito in giudizio;

per l'annullamento del verbale n. 110 del reg. del 14.05.2017 emesso dalla commissione elettorale circondariale di Avezzano comunicato in data 17.05.2017 con il quale è stato cancellato il ricorrente dalla lista "Forza Avezzano"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Elettorale Circondariale di Avezzano e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato, Raimondo Terramano ha impugnato il verbale n. 110 del 14.5.2017 con cui la Commissione elettorale circondariale di Avezzano lo ha cancellato dalla lista Forza Avezzano, impedendogli di partecipare alla competizione elettorale dell'11.6.2017;

viste le censure sollevate nel ricorso introduttivo (pagg. 3-12), cui si rinvia;

vista la memoria di costituzione del Ministero dell'Interno;

sentite le parti alla pubblica udienza del 23.5.2017;

ritenute pienamente condivisibili le argomentazioni difensive dell'Avvocatura distrettuale dello Stato con riferimento: al primo motivo di ricorso, in quanto il termine del 26° giorno antecedente alla data della votazioni non è perentorio e comunque, nel caso di specie, il suo mancato rispetto non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa, essendo stata pronunciata l'esclusione per la sussistenza di una causa di incandidabilità non contestata; al secondo motivo di ricorso, in quanto la dichiarazione di accettazione della candidatura del ricorrente risulta incompleta, avendo egli cancellato l'espressione relativa al non essere in carica come consigliere comunale in altro Comune, e risultando a carico del ricorrente una causa di incandidabilità di cui all'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (l'essere consigliere comunale in carica presso Luco dei Marsi), che la Commissione elettorale aveva il dovere di considerare; al terzo motivo di ricorso, in quanto risulta dagli atti di causa che il ricorrente, al momento di presentazione delle liste e, quindi, della propria candidatura, era consigliere comunale presso Luco dei Marsi (cfr. dichiarazione segretario comunale) e non è stato addotto alcun elemento a dimostrazione di eventuali dimissioni presentate; all'ultimo motivo di ricorso, in quanto ai sensi dell'art.38 del d.lgs. n. 267 del 2000, "I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1000,00, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglino, Presidente FF

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Gizzi

IL PRESIDENTE
Alberto Tramaglino

IL SEGRETARIO